

FAMIGLIA

Assegno mantenimento

Cumulo con assegno alimentare

Tribunale di Taranto sezione II Civile – Sentenza 22 febbraio 2017

La sentenza del **Tribunale Civile di Taranto** (Est. **Claudio Casarano**) affronta un caso interessante in tema di assegno alimentare.

In una causa di opposizione all'esecuzione, il debitore sosteneva che il credito da mancato pagamento dell'[assegno di mantenimento](#), preteso dalla moglie per sé ed i figli minori, dovesse essere decurtato di quanto dalla stessa già ricevuto a titolo di alimenti ex art. 433 c.c. da parte dei propri genitori, pena un suo indebito arricchimento: ossia la parziale duplicazione del credito di mantenimento con quella alimentare che nella prima è già compresa.

Il coniuge – opponente era tenuto a pagare, quale percettore di reddito derivante dalla sua attività di cameriere, la somma di lire 150.000 per ciascuno dei figli e di lire 100.000 nei confronti della moglie, che versava pure in stato di bisogno, giusta sentenza di separazione del 11-01-1992 .

I nonni in virtù di sentenza di primo grado del 1989 erano invece tenuti a versare nei confronti dei due nipoti, ex art. 433 c.c., 150.000 di vecchie lire per ciascuno, con decorrenza dal novembre del 1988; con sentenza del 30-06-1993 l'importo mensile veniva aumentato a lire 200.000 mensili per ciascuno dei minori, a decorrere dal 27-08-1991.

Non avendo mai ottenuto alcunchè dal coniuge (anche condannato penalmente ex art 570 c.p.), la creditrice aveva quindi promosso, cumulando le mensilità arretrate, pignoramento immobiliare sulla casa di proprietà del marito obbligato.

Il Tribunale ha ritenuto che l'assegno per i minori non si riduce per l'avvenuto pagamento dell'assegno alimentare da parte di ascendenti quando il loro cumulo soddisfa pur sempre lo stato di bisogno degli aventi diritto.

Come appare evidente dalla limitata entità dell'assegno alimentare a carico dei nonni ed anche di quello di mantenimento a carico del padre, la madre disoccupata, anche se fosse seguito allora il pagamento dell'[assegno di mantenimento](#) posto a carico di quest'ultimo, non avrebbe cessato di certo di versare in stato di bisogno e quindi la domanda proposta ex art. 433 c.c. nei confronti dei nonni sarebbe stata suscettibile di essere accolta ugualmente nella sua totalità.

Richiamando il dettato dell'art. 441, II co. , c.c., che recita: "Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore" il Tribunale afferma la cumulabilità degli assegni per sopperire il più possibile allo stato di bisogno in cui versa l'alimentando, nel caso di specie i due figli minori.

Si tratta di disciplina di favore che trova il fondamento nella solidarietà familiare di cui si fa parola anche nella Costituzione (vedi art. 2 e 30 Cost., oltre che la disciplina ex art. 433 e s.s. c.c.).

Viene, pertanto, ritenuta inammissibile l'eccezione di parziale estinzione del debito da mantenimento ex art. 147 c.c. per l'avvenuto pagamento di assegni alimentari da parte dei nonni ex art. 433 c.c.